

**INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI**  
**NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI**
**1. IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE**

<b>Finanziatore</b>	IBL Banca S.p.A. Capogruppo del Gruppo Bancario IBL Banca iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari al n.3263.1 Iscritto all'Albo delle Banche al n. 5578 - ABI: 3263.1 CAB: 03200 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Registro Imprese RM 354/27 - CCIAA Roma 43658 - Codice Fiscale 00452550585
<b>Indirizzo</b>	Sede sociale in Roma Via Venti Settembre 30 00187 ROMA
<b>Telefono</b>	800 - 919090
<b>Email</b>	info@iblbanca.it
<b>Sito Web</b>	<a href="http://www.iblbanca.it">www.iblbanca.it</a>

**IDENTITÀ E CONTATTI DELL'INTERMEDIARIO DEL CREDITO**

<b>Intermediario del credito</b>	<p>L'Intermediario del Credito è il soggetto terzo rispetto al Finanziatore a cui il Cliente si è liberamente e discrezionalmente rivolto ai fini della richiesta al finanziatore della concessione del prestito indicato nel presente documento.</p> <p>Il ricorso da parte del cliente all'Intermediario del Credito non è in alcun modo obbligatorio né ai fini della richiesta né ai fini della concessione del prestito.</p> <p>Per tale attività l'Intermediario del Credito ha diritto di percepire direttamente dal Cliente il compenso indicato, sulla base di quanto concordato direttamente tra il Cliente e l'Intermediario del Credito nell'incarico a tal fine conferito, nella <b>sezione "3. Costi del Credito"</b> che sarà versato a quest'ultimo direttamente dal Finanziatore trattenendolo, in caso di concessione del prestito, sul relativo netto ricavo. Il compenso indicato in tale sezione è comprensivo dell'attività svolta da tutti i soggetti che svolgono l'attività di intermediazione, come sopra identificati.</p> <p>Nessuna ulteriore somma deve essere versata direttamente dal Cliente all'Intermediario del Credito.</p>
<b>Indirizzo, Tel., Email, Sito Web</b>	

**2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO**

<b>Tipo di contratto di credito</b>	Prestito estinguibile mediante <b>cessione pro-solvendo di quote pari ad un quinto della trattamento pensionistico mensile</b> , regolato dal contratto di credito e dalle seguenti disposizioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>DPR 180/50 e dai successivi regolamenti entrambi come integrati e modificati;</li> <li>Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 313/2006.</li> </ul>
<b>Importo totale del credito</b> <i>Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore</i>	€ Detto importo (ITC) si intende al: <ul style="list-style-type: none"> <li>netto di qualsiasi costo, spesa e commissione a carico del Cliente;</li> <li>lordo di eventuali prefinanziamenti richiesti dal Cliente e concessi dal Finanziatore;</li> <li>lordo di eventuali estinzioni anticipate di altri debiti relativi a preesistenti finanziamenti del Cliente accessi con il Finanziatore stesso o con altri soggetti finanziatori.</li> </ul> Non sono ricompresi in detta voce eventuali <b>interessi di preammortamento</b> a favore del Finanziatore o alternativamente del Cliente nei casi in cui la data di effettivo utilizzo del prestito dovesse essere antecedente o alternativamente successiva alla data di decorrenza del piano di ammortamento dichiarata dall'Ente Pensionistico o del Fondo Previdenziale da cui il Cliente percepisce la pensione (di seguito " <b>Amministrazione</b> ") in fase di notifica del contratto.
<b>Condizioni di prelievo</b> <i>Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito</i>	L'importo totale del credito sarà erogato dal Finanziatore previo esito positivo, a suo insindacabile giudizio, dell'attività istruttoria ed in ogni caso previa acquisizione da parte: <ul style="list-style-type: none"> <li>acquisizione dal Cliente e/o da terzi di tutta la documentazione necessaria al perfezionamento del prestito ed all'esecuzione delle attività istruttorie;</li> <li>acquisizione dal fornitore delle Coperture Assicurative le relative Polizze Assicurative come previste al successivo punto "<b>garanzie richieste</b>";</li> <li>ricezione dall'Amministrazione del nulla osta ad effettuare le ritenute ed i versamenti mensili;</li> <li>verifica del Merito Creditizio del Cliente ai sensi del Protocollo d'Intesa Assofin-Associazioni dei Consumatori partecipanti al tavolo "Associazioni Consumatori Assofin" su finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio/pensione e delegazioni di pagamento.</li> </ul> In caso di esito positivo dell'istruttoria, il contratto di finanziamento sottoscritto dal Cliente si intenderà perfezionato e il prestito sarà erogato al Cliente in un'unica soluzione secondo le modalità da questi prescelte tra quelle consentite dalla Finanziatore entro <b>10 giorni</b> da tale data.
<b>Durata del contratto di credito</b>	Mesi
<b>Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione</b>	RATE DA PAGARE Importo rata:                                  Numero rate:                                  Periodicità delle rate: <b>Mensile</b> I pagamenti effettuati dal Cliente saranno imputati dal Finanziatore secondo il seguente ordine: <b>spese ed altri oneri legali, interessi moratori, interessi e oneri contrattuali e capitale</b>
<b>Importo totale dovuto dal consumatore</b> <i>Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi</i>	€                                  (Importo Totale Dovuto o Capitale Lordo Mutuato - CLM) Detto importo comprende il totale degli interessi e dei costi connessi a carico del Cliente pari a: €                                  di cui: - €                                  per interessi (INT)

**2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO**

<i>connessi al credito</i>	- €	per spese, imposte ed altri oneri (Costi Totali - CT)
<b>Garanzie richieste</b> <i>Garanzie che il consumatore deve prestare per ottenere il credito</i>	Le garanzie richieste sul presente contratto di credito sono quelle previste dalla legge (articolo 54 dal DPR 180/50)	
<b>I pagamenti effettuati dal consumatore non comportano l'ammortamento immediato del capitale</b>	Le spese, oneri, imposte ed altri oneri pagati dal Cliente e trattenuti dal Finanziatore dall'importo del credito (netto ricavo dell'operazione) non sono computati nell'ammortamento del capitale.	

**3. COSTI DEL CREDITO**

<b>Tasso di interesse</b>	T.A.N. (Tasso Annuo Nominale) fisso per tutta la durata del prestito pari al	%
<b>Tasso annuo effettivo globale (TAEG)</b> <i>Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito. Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte</i>	T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale) pari al	%
	Il TAEG è calcolato sulla base di quanto disposto dall'articolo 121 del D.Lgs.385/93 e dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del suddetto articolo dalla Banca d'Italia.	
	IPOTESI UTILIZZATE PER IL CALCOLO DEL TAEG	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>l'importo totale del credito si intende utilizzato per intero alla data di decorrenza del prestito.</li> <li>gli intervalli di tempo intercorrenti tra le date utilizzate nei calcoli sono espressi in anni o frazioni di anno. Si assume che un anno sia composto da 365 giorni (366 giorni per gli anni bisestili), 52 settimane o 12 mesi di uguale durata, ciascuno dei quali costituito da 30,41666 giorni (vale a dire 365/12), a prescindere dal fatto che l'anno sia bisestile o meno.</li> <li>il risultato del calcolo è espresso almeno fino alla prima cifra decimale. Se la cifra decimale seguente è superiore o uguale a 5, la cifra del primo decimale è aumentata di uno.</li> <li>i rimborsi a base del calcolo sono pari alle rate previste dal piano di ammortamento.</li> </ul>	
	DATA DI DECORRENZA DEL PRESTITO	
	La data di decorrenza del prestito è il primo giorno del mese successivo alla data di notifica del contratto di prestito all'Amministrazione o, se diverso, il primo giorno del mese stabilito dalla stessa Amministrazione in fase di notifica o ancora il primo giorno del mese in cui viene effettuata da parte dell'Amministrazione la trattenuta della prima rata del prestito, se diverso da quello dichiarato dalla stessa in fase di notifica del contratto. Conseguentemente la decorrenza del prestito può variare in funzione di quanto stabilito dall'Amministrazione.	
<b>Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>un'assicurazione che garantisca il credito</b></li> </ul>	SI	<p>Il prestito per legge (articolo 54 del DPR 180/50 e successive modifiche ed integrazioni) prevede una apposita polizza assicurativa che garantisce il pagamento del credito residuo come risultante dal piano di ammortamento contrattuale nel caso di decesso del Cliente (polizza <b>Rischio Vita</b>). Al fine di adempiere a tale obbligo di legge, il Finanziatore stipula una apposita polizza di cui è <b>contraente e beneficiario</b>.</p> <p>La polizza <b>Rischio Vita</b> garantisce il pagamento da parte della compagnia assicurativa di un importo pari alla somma delle quote capitali relative <b>alle rate non ancora scadute alla data dell'evento di decesso</b> del Cliente come risultanti dal piano di ammortamento del prestito. In tale caso la compagnia di assicurazione <b>non ha diritto di rivalersi nei confronti degli eredi</b> per quanto corrisposto a titolo di indennizzo al Finanziatore.</p> <p>Si richiama l'attenzione del Cliente alla circostanza che le <b>rate scadute e non pagate precedenti alla data dell'evento di sinistro, non sono oggetto di copertura assicurativa e pertanto per tali rate il Finanziatore potrà rivalersi nei confronti degli eredi del Cliente per il soddisfacimento del proprio diritto di credito.</b></p> <p>Ai fini dell'ottenimento della polizza, il Cliente è tenuto a rilasciare, in sede di istruttoria del prestito, apposite dichiarazioni sul suo stato di salute. Si richiama l'attenzione del Cliente alla circostanza che nei casi di <b>invalidità della polizza assicurativa</b>, come indicati nella documentazione assicurativa consegnata al Cliente, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il rilascio da parte dello stesso Cliente di dichiarazioni inesatte e/o reticenti sul suo stato di salute, così come la falsità e/o alterazione della documentazione presentata dallo stesso Cliente per ottenere il prestito, il Finanziatore potrà rivalersi nei confronti degli eredi del Cliente per il soddisfacimento del proprio diritto di credito.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>e/o un altro contratto per un servizio accessorio</b></li> </ul> <i>Se il Finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG</i>	NO	

**3.1 COSTI CONNESSI**

<b>Eventuali altri costi derivanti dal contratto di crediti</b> <i>Le voci di costi evidenziate con un colore di sfondo più scuro si riferiscono a oneri dovuti a terzi</i>	<b>A</b>	SPESE DI ISTRUTTORIA PRATICA E ONERI ERARIALI		€	
		<b>SIP</b>	SPESE DI ISTRUTTORIA PRATICA relative al rimborso delle spese sostenute dal Finanziatore per l'analisi della richiesta del prestito ai fini esclusivi della sua successiva delibera e concessione		€
		<b>TAX</b>	ONERI ERARIALI (imposta sostitutiva art.17 DPR 601/73)		€
	<b>B</b>	COSTI DI INTERMEDIAZIONE DOVUTI ALL'INTERMEDIARIO DEL CREDITO relativi all'attività svolta da quest'ultimo per ottenere il prestito secondo le modalità e le condizioni previste dall'incarico conferitogli dal Cliente.		€	

**3.1 COSTI CONNESSI**

	Tali costi sono comprensivi dell'attività svolta da tutti i soggetti che svolgono l'attività di intermediazione, come identificati nell'apposita sezione "Identità e contatti dell'intermediario del credito".	
	<b>MODALITÀ DI MATURAZIONE DEI COSTI</b>	
	I costi cui alla lettera <b>A</b> , composta a sua volta dalle voci <b>SIP</b> (spese di istruttoria pratica) e <b>TAX</b> (oneri erariali) e alla lettera <b>B</b> (costi di intermediazione dovuti all'intermediario del credito) <b>maturano interamente, per loro natura, entro la data di perfezionamento del contratto</b> per cui non sono soggetti a rimborso al Cliente nei casi di estinzione anticipata del prestito. Si rimanda a tal proposito a quanto espressamente indicato nella specifica voce "Rimborso anticipato" della sezione "4 Altri Importanti Aspetti Legali".	
	<b>INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO</b>	
	Sono riconosciuti a favore del Cliente nei casi in cui la data di effettivo utilizzo del prestito, anche sotto forma di prefinanziamento, dovesse essere successiva alla data di decorrenza del piano di ammortamento dichiarata dall'Amministrazione in fase di notifica del contratto. Sono calcolati al TAN sulle somme erogate al cliente successivamente alla data di decorrenza del prestito per i giorni intercorrenti tra la data di decorrenza e la data di erogazione (utilizzo). Sono riconosciuti a favore del Finanziatore nei casi in cui la data di effettivo utilizzo del prestito dovesse essere precedente alla data di decorrenza del piano di ammortamento dichiarata dall'Amministrazione in fase di notifica del contratto. Sono calcolati al TAN sulle somme erogate al cliente precedentemente alla data di decorrenza del prestito per i giorni intercorrenti tra la data di erogazione (utilizzo) e la data di decorrenza.	
	<b>RICHIESTA DOCUMENTAZIONE</b>	
	Il Cliente potrà richiedere copia della documentazione contrattuale entro i termini temporali di legge	€ <b>10,00</b> per ogni copia di ciascun documento richiesto oltre spese di spedizione all'indirizzo del Cliente
<b>Costi in caso di ritardo nel pagamento</b> <i>Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro</i>	<b>TASSO DI INTERESSE DI MORA:</b> %	
	Il Cliente può essere segnalato secondo le modalità previste presso le "centrali rischi" a cui il Finanziatore aderisce per legge e/o per volontà ("sistemi di informazione creditizia"). A seguito di tali segnalazioni, il Cliente potrà incontrare maggiori difficoltà per l'accesso al credito presso tutti i finanziatori italiani ed europei.  Per i ritardi di pagamento potranno essere addebitati al Cliente i seguenti oneri e spese:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• spese per interventi di recupero stragiudiziale svolti dal Finanziatore e/o da enti esterni incaricati dallo stesso Finanziatore in misura pari ai costi effettivamente sostenuti;</li> <li>• spese per interventi legali in misura pari ai costi effettivamente sostenuti dal Finanziatore;</li> <li>• interessi di mora dovuti su ciascuna rata scaduta e non pagata, calcolati al tasso di mora, come sopra indicato, salva l'applicazione del tasso massimo consentito dalla legge qualora il tasso di mora contrattuale dovesse risultasse superiore a tale limite.</li> </ul>	


**4. ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI**

<b>Diritto di recesso</b> <i>Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del contratto</i>	SI	
<b>Rimborso anticipato</b> <i>Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte</i> <i>Il Finanziatore ha il diritto a un indennizzo in caso di rimborso anticipato</i>	SI	<b>INDENNIZZO A FAVORE DEL FINANZIATORE</b> Il Finanziatore, in caso di rimborso anticipato del credito, ha diritto a norma di legge ad un indennizzo giustificato per i costi da questo sostenuti e direttamente collegati al rimborso stesso. L'indennizzo è pari al massimo a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>1,00%</b> dell'importo del debito residuo rimborsato in anticipo se la vita residua del contratto di credito è superiore a un anno;</li> <li>• <b>0,50%</b> del medesimo importo se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno.</li> </ul> In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il Cliente avrebbe pagato per la vita residua del contratto. L'indennizzo non è dovuto se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro. L'indennizzo è dovuto per il recupero dei costi ed oneri sostenuti dal Finanziatore per la gestione amministrativa dell'estinzione anticipata, per la chiusura delle posizioni di copertura effettuate per la gestione del rischio tasso e per la chiusura delle coperture assicurative.  <b>IMPORTO DOVUTO IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA</b> Il Cliente dovrà rimborsare, sulla base del conteggio estintivo rilasciato dal Finanziatore ed elaborato tenendo conto della data di effettiva trattenuta della prima rata del prestito, oltre all'importo della rate scadute ed impagate l'importo del capitale residuo risultante alla data dell'estinzione calcolato come somma del valore attuale, al tasso annuo nominale del prestito ( <b>T.A.N.</b> ), delle rate non ancora scadute. A detto importo saranno, a seconda dei casi, addebitati o accreditati eventuali ulteriori interessi di preammortamento calcolati secondo quanto indicato nella specifica voce "3.1 Costi Connessi" nei casi in cui la data di decorrenza delle trattenute dichiarata dall'Amministrazione in fase di notifica del contratto, risultasse essere rispettivamente posticipata o anticipata rispetto alla data di effettivo inizio delle trattenute stesse (vedi la definizione di Data di Decorrenza del Prestito). Il rapporto si intenderà definitivamente chiuso entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione da parte del Finanziatore dell'importo dovuto.  <b>COSTI NON RIMBORSABILI IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO</b>

**4. ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI**

	<p>Nei casi di estinzione del contratto anche conseguente a rinnovo, non saranno rimborsati, perché maturati interamente, per loro natura, alla data di perfezionamento del contratto, i costi indicati alla sezione "3.1 Costi Connessi" relativi alla lettera A, composta a sua volta dalle voci SIP (spese di istruttoria pratica) e TAX (oneri erariali) e alla lettera B (costi di intermediazione dovuti all'intermediario del credito).</p> <p><b>COSTI RIMBORSABILI IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO</b>                  Il Cliente godrà esclusivamente del rimborso, per il periodo di rateizzazione non goduto, degli interessi calcolati al T.A.N.</p> <p><b>ESEMPI DI CONTEGGI DI ESTINZIONE ANTICIPATA DEL PRESTITO</b>                  A mero titolo esemplificativo sono riportati in un apposito allegato alcune ipotesi di conteggi di estinzione anticipata del prestito calcolate a diverse scadenze. Si richiama l'attenzione del Cliente alla circostanza che i suddetti conteggi estintivi, avendo natura meramente esemplificativa, potranno risultare differenti da quelli che saranno calcolati dal Finanziatore al momento dell'effettiva estinzione anticipata del prestito.</p> <p><b>TEMPI MINIMI DI DURATA DEL PRESTITO AI FINI DEL SOLO RINNOVO</b>                  Ai sensi dell'articolo 39 del DPR 180/50, il Cliente potrà procedere al rinnovo dell'operazione solo dopo il decorso dei due quinti della durata del prestito. Si richiama l'attenzione del Cliente alla circostanza che qualora il Cliente proceda all'estinzione anticipata del prestito prima del decorso del termine sopra indicato, lo stesso non potrà procedere a contrarre un nuovo prestito prima del decorso di un anno.</p>
<p><b>Consultazione di una banca dati</b>  <i>Se il Finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione</i>  <i>Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza</i></p>	
<p><b>Diritto a ricevere una copia del contratto</b>  <i>Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula</i>  <i>Il consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il contratto</i></p>	
<p><b>Periodo di validità dell'offerta</b></p>	<p>Informazione valida dal _____ al _____</p> <p><b>APPLICABILITÀ DELLE SOGLIE DEL TASSO USURA (TEGM)</b></p> <p>Qualora la data di scadenza della validità dell'offerta sopra indicato dovesse risultare superiore alla data di scadenza del trimestre di riferimento relativo all'applicabilità delle griglie dei tassi usura (TEGM), la presente offerta si intenderà valida oltre tale ultima data, solo qualora il TEG del prestito risulti al di sotto dei limiti previsti dalle griglie del tasso usura (TEGM) applicabili per il nuovo trimestre di riferimento.</p> <p>In caso contrario la validità della presente offerta si intende automaticamente cessata alla scadenza del trimestre di riferimento per il quale il TEG del prestito risulti inferiore ai limiti previsti dalla legge.</p>

**In considerazione del fatto che il presente documento è fornito al fine di soddisfare specifiche esigenze di trasparenza la invitiamo a leggere attentamente le informazioni in esso contenute ed a sottoscrivere copia del medesimo per avvenuta consegna.**

PRESA VISIONE	DATA	IL CLIENTE
		

# SCHEDA INFORMATIVA

## CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE

### 1. CARATTERISTICHE PRINCIPALI

#### CHE COS'È LA CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE

- i** La Cessione del Quinto della Pensione è una particolare forma di prestito personale che viene rimborsata dal soggetto finanziato (Cliente) mediante la cessione “*pro solvendo*” alla Banca di una quota (sino ad un massimo di un quinto appunto) del proprio trattamento pensionistico, cui il Cliente abbia diritto in dipendenza del percepimento della pensione
- La Cessione è “*pro solvendo*” in quanto il cliente risponde dell'eventuale inadempienza dell'ente pensionistico.

#### CHI PUÒ OTTENERE LA CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE

- i** Possono richiedere la Cessione del Quinto della Pensione solo ed esclusivamente i Pensionati

#### QUALI SONO I DOCUMENTI NECESSARI PER OTTENERE LA CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE

- i** Documento di identità e codice fiscale
- Ultimi 2 Cedolini pensione, CUD e certificato di pensione (quest'ultimo rilasciato dall'Ente Pensionistico). Detti documenti sono necessari anche ai fini della formulazione da parte della Banca del documento denominato “*Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori*”
- Nel corso dell'istruttoria potrà essere richiesta dalla Banca ulteriore documentazione ritenuta necessaria

#### LA CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE RIENTRA NEL CREDITO AI CONSUMATORI?

- i** Sì.
- La Cessione del Quinto della Pensione rientra nel comparto del “*credito ai consumatori*”; si applicano pertanto alla Cessione del Quinto della Pensione le norme riservate alle suddette forme di credito
- Detto prodotto è, inoltre, regolato dalle norme di cui al DPR 5/1/1950 n. 180 e successive modifiche ed integrazioni, oltre alla relativa disciplina regolamentare

#### COME AVVIENE IL RIMBORSO DEL PRESTITO

- i** La rata di rimborso è mensile
- La rata viene trattenuta su ogni busta paga mensile direttamente dall'Ente Pensionistico che provvede a sua volta a riversarla alla Banca

#### COME VIENE CALCOLATA LA RATA E LA DURATA DEL PRESTITO

- i** L'importo della rata e la durata del prestito sono scelti dal Cliente, tuttavia:
- > la Rata di rimborso non può essere superiore ad un quinto della pensione mensile netta
  - > il prestito dovrà avere una durata minima di 24 mesi e una durata massima di 120 mesi

#### IL TASSO DEL PRESTITO È FISSO O VARIABILE?

- i** Il tasso di interesse è fisso per tutta la durata del prestito e il piano di ammortamento è a rata costante (ammortamento alla francese)

#### LA CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE È SOGGETTA ALLE NORME SULLA PORTABILITÀ DEI MUTUI?

- i** Sì

## SCHEDE INFORMATIVA

# CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE

### 1. CARATTERISTICHE PRINCIPALI

#### QUALI SOLO LE GARANZIE RICHIESTE

**i** È prevista per legge la stipula di una polizza assicurativa a copertura del Rischio Vita del Cliente

#### COSA GARANTISCE LA POLIZZA RISCHIO VITA?

**i** La polizza Rischio Vita garantisce il mancato adempimento dell'obbligazione di rimborso del prestito da parte del Cliente in caso di decesso avvenuto prima della naturale scadenza del finanziamento  
In caso di pagamento del sinistro la compagnia assicurativa *non ha diritto alla rivalsa* nei confronti degli eredi del Cliente di quanto liquidato alla Banca  
A tal fine il Cliente è tenuto a rilasciare in sede di istruttoria del prestito apposite dichiarazioni sul suo stato di salute

#### È POSSIBILE ESTINGUERE ANTICIPATAMENTE IL PRESTITO?

**i** Sì, in qualsiasi momento

#### È POSSIBILE ESTINGUERE ANTICIPATAMENTE IL PRESTITO PER EFFETTUARNE UN ALTRO (RINNOVO)?

**i** Sì, tuttavia l'estinzione del prestito per rinnovo con una nuova operazione di cessione del quinto non può essere effettuata prima che siano scaduti i due quinti della durata originaria del prestito  
Esempio: se viene effettuata una cessione della pensione per 120 mesi il rinnovo dell'operazione non può avvenire prima della scadenza di 48 rate, pari ai due quinti di 120 mesi  
Il rinnovo comporta la concessione di un nuovo prestito la cui approvazione rimane in ogni caso rimessa all'attività istruttoria insindacabile della Banca

#### UNA VOLTA FIRMATO IL CONTRATTO DI PRESTITO COSA AVVIENE?

**i** Il contratto di prestito si considera concluso con la sottoscrizione dello stesso da parte della Banca  
La sottoscrizione della Banca non comporta tuttavia, in alcun modo, la concessione del prestito e la successiva erogazione dell'importo finanziato  
L'efficacia del contratto e quindi la concessione del prestito, è infatti subordinata, a giudizio insindacabile della Banca, alla consegna da parte del Cliente di tutti gli atti o documenti necessari per il rilascio e per la validità delle garanzie assicurative richieste dalla legge ed all'accettazione incondizionata da parte dell'Ente Previdenziale che eroga la pensione degli obblighi imposti a proprio carico dalla legge stessa (effettuazione delle trattenute mensili ecc.)  
L'erogazione del prestito ossia l'effettiva liquidazione della somma finanziata avverrà entro i 10 giorni successivi alla data di concessione

## SCHEDA INFORMATIVA

### CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE

#### 2. PRINCIPALI RISCHI PER IL CLIENTE

##### IL TASSO DI INTERESSE RIMANE FISSO PER TUTTA LA DURATA DEL PRESTITO



Poiché il tasso è fisso per tutta la durata del prestito il Cliente non potrà mai beneficiare (in termini di minore onerosità del debito) di una futura riduzione dei tassi

##### RISCHIO DI INVALIDITÀ DELLA POLIZZA RISCHIO VITA



Nei casi di invalidità di detta polizza assicurativa, anche in conseguenza di dichiarazioni inesatte e/o reticenti rilasciate dal Cliente sul suo stato di salute, così come della falsità e/o alterazione della documentazione medica presentata dallo stesso Cliente, la Banca potrà rivalersi nei confronti degli eredi di quest'ultimo per il soddisfacimento del proprio diritto di credito

##### DIFFERENZA TRA DECORRENZA DEL PIANO DI AMMORTAMENTO DEL PRESTITO E DECORRENZA DI AVVIO DELLE TRATTENUTE DA PARTE DELL'ENTE PENSIONISTICO



In caso di mancato avvio delle trattenute da parte dell'Ente Pensionistico nei termini previsti dal contratto di prestito o comunicati dall'Ente Pensionistico in fase di notifica del contratto stesso, potrà essere effettuato sulle mensilità successive il recupero delle rate scadute mediante l'applicazione di una o più ritenute aggiuntive mensili

##### CENTRALE RISCHI



Esiste il rischio che il nominativo del Cliente possa essere segnalato, in conformità alla legge e alle disposizioni regolamentari, secondo le modalità previste presso le "centrali rischi" a cui la Banca aderisce per espresso volere della normativa o per volontà (sistemi di informazione creditizia), nei casi in cui lo stesso Cliente pur avendo subito dall'Ente Pensionistico le trattenute delle rate del prestito sulla propria retribuzione, le stesse non siano state versate e/o pervenute alla Banca alle rispettive scadenze contrattuali ciò in forza del fatto che la Cessione del Quinto della Pensione è una cessione "pro solvendo"